



Sentenza n. 11152/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. [REDACTED]/2013

N. R.G. [REDACTED] 2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Profumieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2013 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentate
[REDACTED], rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata
in [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

ATTORE OPPONENTE

contro

[REDACTED], in persona della procuratore speciale dott. [REDACTED] giusta
procura del 06/09/[REDACTED] Rep. n. [REDACTED] Racc. n. [REDACTED] a rogito Notaio dott.ssa [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa giusta procura allegata al fascicolo monitorio dall'avv.
PESENTI MARCO e dall'avv. CHRISTIAN FAGGELLA, elettivamente domiciliata in VIA
CORREGGIO 43 MILANO presso lo studio dei difensori

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 2013 emesso dal Tribunale di Milano
in data [REDACTED]

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 27.04.2014
che, richiamandosi alle conclusioni rassegnate in atti, deve intendersi riferito alle conclusioni
di cui alla prima memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c. che di seguito si riportano:

pagina 1 di 8

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a173c - Firmato Da: PROFUMIERI FEDERICA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 107456





Sentenza n. 11152/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. [REDACTED]/2013

revocato in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto:

-dichiarare la falsità delle firme apposte sull'atto di benestare del [REDACTED] e del certificato di stipendio o salario del [REDACTED];

-ritenere e dichiarare la [REDACTED] S.r.l., in persona del l.r.p.t., estranea ai rapporti intercorsi tra la [REDACTED] e il sig. [REDACTED];

-accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi forma di obbligazione in capo alla [REDACTED] S.r.l. nei confronti della [REDACTED] plc per il debito assunto dal lavoratore [REDACTED], conseguentemente rigettare qualsiasi richiesta di pagamento della stessa nei confronti della società opponente;

-ordinare, nella non negata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, alla [REDACTED] di rivalersi esclusivamente sul Sig. [REDACTED], obbligato in solido al pagamento della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto;

-accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto annullarlo e revocarlo.

Condannare l'opposta parte alle spese ed accessori.

Parte convenuta, come da foglio acquisito al fascicolo telematico che di seguito si riporta:

Voglia l'Illustrissimo Giudice del Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:

NEL MERITO:

IN VIA PRELIMINARE:

- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività avanzata da parte opponente;
- dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, inammissibile il disconoscimento avversario.

IN VIA PRINCIPALE

- respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa instaurata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte;

IN VIA SUBORDINATA





Sentenza n. 11152/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. [REDACTED] 2013

nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse revocare, per qualsiasi ragione, il decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente a pagare, in favore della [REDACTED] la somma di € 6.798,00, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora di essere ammessi alla verifica delle scritture private disconosciute ex art. 216 c.p.c. con riserva di depositare originale delle stesse. In ogni caso con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 VI commann. 1-2-3c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] S.r.l. (di seguito "[REDACTED]") ha promosso opposizione avverso al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della [REDACTED] (di seguito "[REDACTED]", della somma di € 6.798, oltre spese e interessi, di cui: - € 2.651,00, per rate mensili scadute e non pagate relative al finanziamento (contratto n. 0073214, del 10.10.2008, doc 2 fasc. monitorio) con delegazione di pagamento a carico del datore di lavoro ([REDACTED]), concesso al lavoratore [REDACTED] da [REDACTED] Spa (di seguito "[REDACTED]") e poi ceduto da quest'ultima a [REDACTED] (doc. 3 fasc. monitorio); - € 4.147,00 a titolo di rate mensili scadute e non pagate rappresentative del quinto dello stipendio percepito dal Sig. [REDACTED] - in qualità di dipendente di [REDACTED] S.r.l. - e ceduto *pro solvendo* a [REDACTED] Spa, relative al finanziamento (contratto n. 0075502, del 29.10.2008, doc. 11 fasc. monitorio) concesso al Sig. [REDACTED] da [REDACTED] e poi ceduto da quest'ultima a [REDACTED] (doc 3. fasc. monitorio).

A fondamento dell'opposizione l'opponente ha allegato di non essere a conoscenza dei rapporti intercorsi tra il proprio dipendente [REDACTED] e la [REDACTED] e ha disconosciuto le sottoscrizioni in calce agli atti di benestare alla cessione del quinto dello stipendio e alla delegazione di pagamento, poste a fondamento del ricorso monitorio (docc. 8 e 15), siccome non riconducibili alla legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED], unico soggetto cui sarebbe spettato il potere di firma e di rappresentanza della società opponente .

pagina 3 di 8

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: [REDACTED] art13c - Firmato Da: PROFUMIERI FEDERICA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 167456



Sentenza n. 11152/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. [REDACTED] 2013

Si è costituita in giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto: benchè, infatti, parte opponente abbia disconosciuto la sottoscrizione in calce agli atti di benessere, parte convenuta opposta ha rilevato che questi riportano anche il timbro sociale della [REDACTED] non disconosciuto e pertanto si era generata una apparenza incolpevole in capo alla [REDACTED] circa la provenienza degli atti di benessere dalla società opponente; inoltre, a supporto dell'invocato principio dell'affidamento incolpevole, l'opposta ha richiamato e prodotto ulteriore documentazione di provenienza della società opposta, quale il certificato dello stipendio del lavoratore nonché avvisi di ricevimento della notifica del contratto nonché delle diffide stragiudiziali di pagamento, avverso le quali la società opposta non aveva manifestato alcuna reazione.

Alla prima udienza di comparizione e trattazione parte opponente ha dichiarato che le firme sugli atti di benessere sono state apposte da socia e componente del consiglio di amministrazione della società, tuttavia sprovvista di poteri di firma.

Con la prima memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c., parte opponente ha disconosciuto le ulteriori sottoscrizioni apposte in calce ai certificati dello stipendio del lavoratore prodotti dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta, allegando altresì di non avere apposto il timbro della società sui documenti, peraltro facilmente riproducibile anche da estranei e nella disponibilità di chiunque acceda all'azienda.

La causa è infine pervenuta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Ritiene il giudicante che- alla luce del tenore delle contestazioni dell'opponente in uno con le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di udienza di prima comparizione e trattazione circa l'apposizione della firma da parte di soggetto facente parte della società quale socia e consigliere di amministrazione ma non munita di poteri di rappresentanza- al fine di dirimere la controversia non sia decisiva la verifica della autenticità delle sottoscrizioni disconosciute; il *thema decidendum* deve piuttosto incentrarsi su un diverso ambito e, segnatamente, quello della verifica degli effetti degli atti compiuti da *falsus procurator* nella sfera del rappresentato, tenuto conto del c.d. principio dell'apparenza, invocato a propria tutela dalla parte convenuta opposta.

Occorre cioè verificare se gli atti di benessere recanti sottoscrizione disconosciuta e timbro

pagina 4 di 8

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a113c - Firmato Da: PROFUMIERI FEDERICA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1d7456



Sentenza n. 11152/2016 pubbl. il 11/10/2016

RG n. [REDACTED] 2013

della [REDACTED] S.r.l. siano opponibili a quest'ultima società, ancorchè la stessa lamenti di essere stata falsamente rappresentata, in quanto si accerti, in base al compendio degli atti e dei documenti di causa, che si sia creata un'apparenza tutelabile, circa la provenienza dei medesimi atti dalla medesima società.

Il principio di apparenza del diritto che viene ricondotto a quello più generale dell'affidamento del terzo incolpevole è di ampia applicazione e ben può essere invocato, in tema di rappresentanza, quando, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante che, a norma dell'art. 1393 c.c., costituisce comunque una facoltà e non un obbligo in capo al terzo contraente, non solo vi sia la buona fede del terzo, ma sussista altresì un comportamento colposo del rappresentato, che sia tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (ex plurimis, cass. 13829/2004, 12617/2003, 18191/2007).

Nel caso di specie occorre pertanto verificare se vi sia un incolpevole affidamento da parte di [REDACTED] circa la corrispondenza della situazione apparente e cioè il benessere alla cessione del quinto e alla delegazione di pagamento proveniente dalla [REDACTED] S.r.l. in persona di soggetto munito di poteri di rappresentanza, alla situazione reale e se vi sia una condotta colposa del rappresentato nell'ingenerare tale apparenza.

Ritiene il giudice che sussistano nel caso che ci occupa, entrambi i presupposti appena richiamati. Va osservato *in primis* che la società [REDACTED] e la cedente [REDACTED] S.r.l. prima della intervenuta cessione, avevano provveduto a: notificare alla [REDACTED] S.r.l. i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento sottoscritti dal lavoratore [REDACTED] (docc. 2 e 11 del fascicolo monitorio, sottoscritti rispettivamente), con l'indicazione in apposito prospetto della denominazione della società opposta quale datrice di lavoro del contraente; con la comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta opposta ha prodotto (All. A) gli avvisi di ricevimento dei predetti atti da parte della [REDACTED] S.r.l., recanti come data di notifica rispettivamente il 17.10.2008 e 10.11.2008: la ricezione della documentazione contrattuale non è contestata in causa; inoltre la società opposta ha prodotto due diffide di pagamento inviate alla società (docc. 10 e 17) a fronte del mancato versamento delle quote dello stipendio cedute e degli importi oggetto di delegazione di pagamento e ha prodotto i relativi avvisi di ricevimento, non contestati dalla società; ha altresì allegato di non avere ricevuto alcuna contestazione prima della presente

pagina 5 di 8

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a13c - Firmato Da: PROFUMIERI FEDERICA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1d7456



Sentenza n. 11152/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. [REDACTED]/2013

causa da parte della società opponente circa la propria estraneità ai contratti *de quibus*, quanto a mancata notifica degli atti di cessione o apocriefa delle sottoscrizioni degli atti di benessere e la circostanza non è stata contestata dalla società opponente che ha tuttavia invocato la propria legittima facoltà di reagire alle avverse pretese nel momento ritenuto più opportuno e cioè all'esito della notifica del ricorso monitorio; la società opposta ha prodotto, oltre agli atti di benessere, anche i certificati dello stipendio, tutti recanti oltre che la sottoscrizione disconosciuta dalla legale rappresentante [REDACTED] anche il timbro della società.

Il compendio documentale allegato in corso di causa da parte della convenuta, deve ritenersi essere stato idoneo ad ingenerare l'affidamento in capo alla [REDACTED] circa la provenienza degli atti di benessere dalla società opposta: depongono in tal senso sia l'apposizione del timbro della società sui predetti documenti nonché sui certificati di stipendio, sia la regolare notifica dei contratti con cessione del credito e delegazione di pagamento alla società nella immediatezza della stipula dei contratti di finanziamento, senza che fossero intervenute contestazioni di sorta, circostanze che potevano ragionevolmente far presupporre alla [REDACTED] che i successivi atti di benessere fossero stati rilasciati dalla società opponente con cognizione del rapporto intercorso tra il dipendente e la finanziaria e degli effetti derivanti in capo a sé per effetto dell'avvenuta cessione del credito e delegazione di pagamento.

Conducono, d'altro canto, a far ritenere sussistenti gli estremi della condotta colposa della società [REDACTED], nell'aver ingenerato l'affidamento nella controparte, i seguenti elementi: l'aver consentito, anche in termini di omesso controllo, che terzi non autorizzati potessero sottoscrivere atti di impegno per la società e utilizzarne il timbro: sul punto va osservato che la circostanza della falsificazione del timbro da parte di ignoti, genericamente allegata da parte opponente e senza offerta di prova sul punto, deve ritenersi superata dalla dichiarazione effettuata in prima udienza circa la sottoscrizione dei documenti da parte di terzo, facente comunque parte della società, [REDACTED], con ciò dovendosi ritenere maggiormente plausibile l'ipotesi di utilizzo da parte di quest'ultima del timbro autentico della società, seppure in modo indebito; deve inoltre apprezzarsi, al fine di connotare in termini di colpa la condotta della società convenuta, il fatto che la stessa, pur a fronte della regolare e non contestata notifica degli atti di cessione e di delegazione di pagamento, non si sia curata di monitorare l'andamento del rapporto onde avere contezza delle obbligazioni sulla stessa discendenti e, quanto alla delegazione di pagamento, non si sia curata, mediante gli organi

pagina 6 di 8

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c- Firmato Da: PROFUMIERI FEDERICA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1d7456



Sentenza n. 11152/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. [REDACTED]/2013

muniti dell'apposito potere, di contestarla o di trarne le conseguenze in punto di necessità di effettuare le trattenute dallo stipendio del lavoratore.

Sul punto, giova osservare che la scelta, seppur formalmente legittima, da parte dell'opponente, di reagire solo con la iniziativa giudiziaria che ha dato corso all'odierno procedimento, non può che essere valutata anche in un'ottica sostanziale che tenga conto del principio di buona fede e della leale cooperazione tra le parti nella esecuzione del contratto e quindi in definitiva dell'affidamento altrui circa l'obbligazione assunta.

In conclusione, deve ritenersi, in forza dei richiamati principi di tutela dell'apparenza, che gli atti di benessere prodotti da parte opposta sub docc. 8 e 15 del fascicolo monitorio, siano produttivi di effetti nei confronti del rappresentata [REDACTED] S.r.l. Agli stessi va attribuita l'efficacia di ricognizione del debito assunto in qualità di cessionaria di credito nonché delegata al pagamento, con riferimento alle retribuzioni del dipendente [REDACTED]. In assenza di contestazioni sulla esistenza del rapporto di lavoro con tale dipendente e sul debito mensile della [REDACTED] nei confronti del predetto a titolo di retribuzione, discende l'obbligazione in capo a quest'ultima, in qualità di debitore ceduto nonché di delegato al pagamento, di corrispondere le quote dello stipendio del lavoratore [REDACTED] oggetto di cessione e di delegazione di pagamento e pretese dalla convenuta opposta, in adempimento dei contratti di finanziamento stipulati con il lavoratore [REDACTED].

La convenuta opposta, gravata dell'onere di provare non solo la sussistenza ma anche la consistenza del credito vantato, ha assolto detto onere producendo i documenti contrattuali, riportanti le condizioni di finanziamento, nonché il relativo piano di ammortamento e l'estratto contabile della posizione dalla quale si evincono le poste che hanno formato la somma oggetto di ingiunzione.

Per contro, parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione sulla quantificazione del credito, limitandosi a richiedere una consulenza contabile in corso di causa, condivisibilmente ritenuta esplorativa in sede istruttoria.

In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

Non può infatti accogliersi la domanda formulata da parte opponente nella prima memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c., di ordinare al creditore opposto di rivalersi esclusivamente sul lavoratore [REDACTED]. La domanda si presenta infatti inammissibile in

pagina 7 di 8

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: PROFUMIERI FEDERICA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1d7456



Sentenza n. 11152/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. [REDACTED]/2013

quanto domanda nuova, la cui proposizione non è suscettibile di essere consentita nel termine deputato invece alla sola precisazione o modifica delle domande già proposte.

Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, qualità, quantità dell'attività difensiva prestata, vengono poste a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2013 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t.

ATTORE OPPONENTE

contro

[REDACTED], in persona della procuratore speciale dott. Claudio Corradini

CONVENUTA OPPOSTA

ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

CONFERMA

il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data [REDACTED] e lo dichiara definitivamente esecutivo

CONDANNA

[REDACTED] S.r.l. in persona del l.r.p.t., a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, in € 800,00 per la fase istruttoria, in € 13840,00 per la fase decisoria, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.

Milano, 10 ottobre 2016

Il Giudice

dott.ssa Federica Profumieri

pagina 8 di 8

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a113c - Firmato Da: PROFUMIERI FEDERICA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1d7456

